

## **TI\_GERICHTE 12.1995.280 vom 12. März 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.280](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.280)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.280 du 12 mars 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.280 del 12 marzo 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Gli attori ribadiscono in questa sede la tesi dell'esistenza di un impegno contrattuale del convenuto dei loro confronti. A mente loro (cfr. la petizione, punto 5, pag. 5), tale impegno sarebbe stato assunto una prima volta con la firma dell'atto di promessa di vendita immobiliare del 13 maggio 1988 (doc. C), e ribadito in seguito il 9 settembre 1988 con la firma della proroga dei termini del primo atto (doc. E).

#### **E. 2**

Nell'atto di promessa di compravendita immobiliare del 13 maggio 1988 (doc. C) quali promittenti, come è necessario, vengono indicati tutti i membri della comunione ereditaria in questione. Solo una parte di essi, e tra questi il convenuto, è però comparsa avanti al notaio rogante, con la generica indicazione che i comparanti rappresentavano gli altri eredi “.. e meglio come alle procure che i rappresentanti si impegnano a presentare per conto della comunione ereditaria..” (doc. C, fol. 2). Identica dicitura è utilizzata nell'atto di proroga (doc. E, fol. 2).

#### **E. 3**

In un simile caso le norme sulla rappresentanza diretta -peraltro non invocate esplicitamente- non conferiscono alcun diritto agli attori. Infatti, se da una parte è vero che il convenuto ha inteso agire quale rappresentante della sorella, e che questa in sostanza ha rifiutato di ratificare la promessa di compravendita stipulata dal fratello, il convenuto non può essere ritenuto responsabile quale falsus procurator per il motivo che gli attori sapevano che egli agiva con l'esplicita riserva della ratifica da parte del rappresentato (art. 39 cpv. 1 CO in fine; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. edizione, nota 29 a pag. 604).

#### **E. 4**

Nell'ottica degli attori, si potrebbe pensare che il convenuto impegnandosi a presentare la procura della sorella abbia inteso promettere in maniera per lui vincolante la prestazione di un terzo (art. 111 CO). Se questo sia il caso, va deciso determinando alla luce del principio dell'affidamento la circostanza della stipula e interpretando di conseguenza la volontà delle parti.

#### **E. 5**

A mente di questa Camera, nel dubbio non si può ancora ammettere che la formulazione adottata dal notaio debba assumere il significato meno favorevole al convenuto. L'istruttoria non ha in effetti chiarito le circostanze che hanno condotto alla firma della promessa di vendita, né sono stati spiegati i rapporti tra le varie persone che sono comparse con il ruolo di sedicenti rappresentanti dei coeredi, ritenuto che lo stesso atto notarile è silente in proposito. Le deposizioni in atti costituiscono per loro parte solo un indizio indiretto in favore della tesi per cui dal rapporto di parentela esistente si dovesse implicitamente ammettere che era il convenuto a doversi occupare della procura della di lui sorella. Ma anche in tal caso, si ritiene che la formulazione adottata dal notaio non sia stata sufficientemente precisa ed incisiva per poter ammettere l'esistenza di un vincolante impegno ex art. 111 CO. In assenza di migliori e diverse prove, la volontà del convenuto era da intendere come unicamente volta al compimento dei necessari passi per procurare al notaio la formalizzazione di una già esistente volontà di vendita delle persone rappresentate, e non invece come tesa a garantire l'esistenza nella sorella dell'indispensabile volontà alla vendita, che sembrava piuttosto essere da tutti sottintesa già al momento della comparsa dei "rappresentanti" avanti al notaio. Giuridicamente il convenuto sembra perciò aver piuttosto accettato un mandato ex art. 394 e segg. CO con il quale si è impegnato a rendersi attivo nella ricerca di un documento di procura formalmente necessario, e non un ben più impegnativo ruolo di garante ex art. 111 CO con il quale assumersi la responsabilità dell'eventuale non disponibilità della sorella alla vendita ( Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, n. 10 e 13 ad art. 111 CO; Bucher , ibidem). La conseguenza di questa differenziazione è che il convenuto non deve rispondere dell'interesse positivo per il caso -verificatosi- di mancato conseguimento del risultato voluto ( Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 18 ad art. 111 CO), ma unicamente per la mancata o la negligente esecuzione del mandato, la quale non gli è però in concreto imputabile, risultando manifestamente la mancata concessione della procura in questione come frutto di una precisa volontà della signora \_\_\_\_\_ (doc. 5), e non come l'effetto dell'inazione del convenuto.

#### **E. 6**

Siffatto convincimento di questa Camera non viene per nulla stravolto dagli elementi di mera apparenza evidenziati dagli appellanti nel loro gravame. Infatti, il solo fatto che il convenuto avrebbe firmato gli atti pubblici in rappresentanza della sorella, risultante secondo gli attori dalla lettera dell'avv. \_\_\_\_\_ doc. P, nulla muta alla sostanza del discorso fatto al considerando precedente. Parimenti, l'addotta reazione degli eredi della stirpe di \_\_\_\_\_ (appello, pag. 5) costituisce pallido indizio dell'esistenza di un impegno del convenuto, senza però precisarne in alcun modo la natura. Lo stesso vale evidentemente anche per il fatto che il notaio rogante abbia indirizzato le richieste della procura mancante al convenuto piuttosto che ad altri eredi (appello, pag. 5 e 6) e per le deposizioni dei testi (appello, pag. 6). Se ne deve concludere, come risolto dal Pretore, per l'inesistenza di un dovere di risarcimento del convenuto fondato sull'inadempimento ad un obbligo contrattuale.

#### **E. 7**

Gli attori ritengono date anche le premesse di un'azione fondata sulle norme sull'atto illecito. A torto. Il preteso illecito risiederebbe a mente loro nell'omessa comunicazione ai coeredi del contenzioso che l'opponeva alla sorella in merito alle eredità di famiglia (petizione, pag. 6; appello, pag. 7). La commissione di un illecito per mezzo di un'omissione è però pensabile unicamente qualora esista a carico del danneggiante un

obbligo giuridico, eventualmente derivante da una “Garantenstellung”, ad agire in favore del leso ( DTF 115 II 19; Brehm , Berner Kommentar, n. 56 ad art. 41 CO), il che non è qui il caso, né del resto gli attori indicano il possibile fondamento di un siffatto obbligo. Allo stesso modo - senza che più occorra chinarsi sugli altri presupposti o sull’eventuale prescrizione dell’azione- sarebbe inoltre da negare l’esistenza di nesso causale adeguato tra il supposto illecito e il danno, essendo l’asserito danno la possibile conseguenza del dissidio esistente tra il convenuto e la sorella, ma non certo la conseguenza dell’omessa comunicazione di tale dissidio. In altre parole, quand’anche il convenuto avesse informato i coeredi della situazione, nulla permette di ritenere che il paventato danno non si sarebbe comunque verificato, non bastando evidentemente la sola comunicazione dell’esistenza della lite a scongiurare la possibilità del rifiuto della sorella del convenuto di sottoscrivere la necessaria procura.

#### **E. 8**

Si rileva infine che i procedenti agiscono in situazione di litisconsorzio facoltativo ai sensi dell’art. 42 CPC. Ognuno di essi, infatti, presenta una sua personale pretesa nei confronti del convenuto, fondata sul medesimo complesso di fatti e atti giuridici. Tuttavia, delle 5 pretese avanzate dagli attori solo quella di \_\_\_\_\_ concerne un importo superiore a fr. 8’000.--, per il quale è di principio dato il rimedio dell’appello. Ne segue che dal profilo strettamente formale solo il suo appello sarebbe ricevibile, mentre i gravami degli altri attori avrebbero dovuto essere trasmessi alla Camera di cassazione civile di questo tribunale la quale, stante il suo limitato potere di cognizione e l’esigenza per i ricorrenti di invocare e sostanziare dei precisi motivi di cassazione, li avrebbe dichiarati irricevibili, oppure -a maggior ragione rispetto alla presente decisione, emanata con libera latitudine di giudizio- li avrebbe comunque respinti nel merito. Si può pertanto prescindere, per economia di giudizio, dal sanzionare l’agire irrituale degli altri attori. Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello

#### **E. 9**

ottobre 1995 di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1’000.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico. Gli attori rifonderanno alla convenuta complessivi fr. 2’000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello II presidente Il segretario